

L'art. 19 lettera l) del bando di gara è sostituito dai seguenti periodi:

l) ad acquistare la quota parte degli impianti gas di proprietà dei Comuni elencati nell'allegato G) alle condizioni di seguito riportate.

Si precisa che il valore di rimborso relativo al **Comune di Candelo** (pari a Euro 987.501,39) è stato calcolato al 31-12-2019 in conformità alle Linee guida su criteri e modalità applicative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 maggio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2014.

La Stazione Appaltante provvederà ad adeguarlo non appena l'ARERA avrà adottato la disciplina di cui all'art. 6 comma 1 lettera b) L. 5 agosto 2022 n. 118 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.188 del 12-8-2022), eventualmente trasmettendolo all'ARERA per le verifiche di competenza in presenza delle condizioni di cui all'art. 15, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (così come modificato dall'art. 6 comma 2 della Legge n. 118/2022).

Resta inteso che **il gestore entrante sarà tenuto a versare l'importo determinato ai sensi delle Linee guida su criteri e modalità applicative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale e della disciplina stabilita dall'ARERA di cui all'art. 6 comma 1 lettera b) L. 5 agosto 2022 n. 118** e, nel caso di invio obbligatorio all'Autorità, il valore (maggiore o inferiore) dalla stessa ritenuto idoneo.

A tal fine si ricorda che il valore così determinato sarà idoneo al riconoscimento tariffario secondo quanto previsto dall'art. 6 comma 1 lettera c) della L. n. 118/2022 secondo cui *"L'ARERA riconosce in tariffa al gestore aggiudicatario della gara l'ammortamento della differenza tra il valore di rimborso e il valore delle immobilizzazioni nette, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località"*.

Il Comune di Candelo si riserva comunque la facoltà di decidere di non procedere all'alienazione delle proprie reti e dunque di trattenere la proprietà di tali impianti con contestuale concessione d'uso degli stessi in favore del gestore entrante ai sensi dell'art. 8 comma 3 del DM 226/2011 e a fronte del canone ivi previsto.

Allo stesso modo si procederà in relazione agli impianti di proprietà dei **Comuni di Camandona, Massazza e Quaregna**.

Il gestore entrante sarà tenuto a versare l'importo determinato ai sensi delle Linee guida su criteri e modalità applicative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale e della disciplina stabilita dall'ARERA di cui all'art. 6 comma 1 lettera b) L. 5 agosto 2022 n. 118 e, nel caso di invio obbligatorio all'Autorità, il valore (maggiore o inferiore) dalla stessa ritenuto idoneo.

La Stazione Appaltante provvederà a calcolarlo in conformità alle Linee Guida non appena l'ARERA avrà adottato la disciplina di cui all'art. 6 comma 1 lettera b) L. 5 agosto 2022 n. 118.

Si precisa che nell'allegato G sono riportati i seguenti valori:

- Per i Comuni di Massazza e Quaregna il valore delle RAB disallineate (rispettivamente pari a Euro 98.577,61 e a Euro 63.747,77) e determinate ai sensi della determinazione ARERA 4/2020, e
- Per il Comune di Camandona il valore (pari a Euro 244.387,41) ricostruito a costo storico ammortizzato in relazione alla quale il Comune di Camandona ha attivato la procedura per formulare istanza di riconoscimento tariffario dei cespiti di proprietà comunale, ex art.4 della delibera ARERA 570/2019/R/Gas.

I Comuni di Camandona, Massazza e Quaregna si riservano la facoltà di decidere di non procedere all'alienazione e dunque di trattenere la proprietà di tali impianti con contestuale concessione d'uso degli stessi in favore del gestore entrante ai sensi dell'art. 8 comma 3 del DM 226/2011.